

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

Presidenza del Presidente ACHILLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari» (2045)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 3

BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3

ORLANDO (DC), *relatore alla Commissione* .. 2, 3

«Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana» (2253), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 4, 6, 9

BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 6, 9

FIORET (DC), *relatore alla Commissione* 4, 9

SPETIČ (PCI) 7

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari» (2045)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari».

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Questo provvedimento riguarda la cooperazione amministrativa tra i dodici paesi che costituiscono la CEE. Si tratta, cioè, di tutelare le esigenze funzionali delle ambasciate dei dodici paesi della CEE soprattutto in quei paesi in via di sviluppo che necessitano del massimo di cooperazione amministrativa.

Una relazione tecnica accompagna il provvedimento descrivendo quali possono essere queste iniziative: un servizio in comune di traduzioni della stampa locale; la creazione di infrastrutture in campo tecnico (ad esempio *garages* o depositi per parti di ricambio di automezzi e macchinari d'ufficio); la stesura di un unico documento informativo sul paese di accreditamento; la possibilità di corrieri in comune; è istituzione di scuole a carattere europeo; l'utilizzazione di «camere sorde».

Si tratta di un provvedimento che, a rigore, non avrebbe neppure dovuto assumere dignità di legge se non per il fatto che le spese relative non trovano nell'ordinamento un'appropriata imputazione contabile in mancanza di uno specifico capitolo di bilancio.

La 5^a Commissione ha formulato, sul disegno di legge al nostro esame, il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che sia indicata all'articolo 1 la limitazione al triennio 1990-1992 della validità dell'iniziativa, che non può comportare oneri di carattere permanente, e che venga soppresso il comma 2 dell'articolo 2, diretto a stabilire il rinvio alle future leggi finanziarie per la determinazione degli oneri per gli anni successivi al 1992».

In conseguenza di tale parere presenterò un emendamento all'articolo 1 volto a specificare che la portata del disegno di legge è

limitata al triennio 1990-1992 e un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2 col quale si rinvia, per la quantificazione degli oneri relativi agli anni successivi al 1992, alla legge finanziaria.

Ritengo che, accogliendo questi due emendamenti in ossequio al parere della Commissione bilancio, si possa approvare il provvedimento che è di notevole utilità per lo svolgimento dei servizi comuni amministrativi dei dodici paesi CEE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo, per la parte di merito relativa alle finalità della legge, si rimette alla relazione. Se il parere della 5^a Commissione sarà trasformato in opportuni emendamenti, il Governo esprime parere favorevole al provvedimento.

Dal 1993 avremo modo di riconsiderare con apposita legge gli oneri successivi in dipendenza delle iniziative realizzate.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Non essendoci ancora esempi di contribuzione del nostro paese per l'effettuazione di questi servizi si è stabilito un tetto di 300 milioni valido per il triennio e, nella misura in cui questi servizi diventeranno efficienti e sarà necessario il nostro contributo, nulla vieta che con apposito provvedimento si possano dare maggiori mezzi finanziari.

BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sarebbe utile approvare il provvedimento anche in considerazione della vicina presidenza italiana della CEE.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.

2. Le spese derivanti dalla partecipazione di cui al comma 1 gravano su un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Su questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento: al primo comma dopo le parole «È autorizzata» aggiungere le seguenti: «per il triennio 1990-1992».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 300 milioni annui per il triennio 1990-1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Per gli anni successivi al 1992 la relativa spesa viene determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento soppressivo del secondo comma.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

«Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana» (2253), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Fioret di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FIORET, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dato più significativo della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione è l'emergere di una nuova consapevolezza dei connazionali all'estero di sentirsi inseriti, con pienezza di diritti, nei paesi di accoglimento e di essere, nel contempo, partecipi e legati, con vincoli permanenti, alla realtà politica e culturale della madre patria.

Siffatta aspettativa è realizzabile in quel quadro normativo, noto come «pacchetto emigrazione», che il Parlamento sta approvando.

Tappe importanti di questo slancio legislativo sono: la legge n. 470 del 1988, istitutiva dell'anagrafe e del censimento degli italiani all'estero; la legge n. 368 del 1989, istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero; i disegni di legge sulla riforma degli istituti di cultura, sulla riforma delle scuole italiane all'estero e sulla cittadinanza, provvedimenti tutti all'esame del Senato e già all'ordine del giorno delle competenti Commissioni; nonchè le norme di modifica ed integrative della legge n. 205 del 1985, istitutiva dei comitati dell'emigrazione italiana, al nostro esame.

I Coemit si sono affermati come i primi organismi di rappresentanza elettiva all'estero e, pur con le inevitabili difficoltà di avvio, si sono rivelati strumenti utili di raccordo fra le comunità italiane sparse nel mondo e le strutture consolari.

Durante i lavori della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione sono state avanzate varie proposte per una più efficace funzionalità ed incisività di detti organismi. Il Governo stesso ha presentato l'8 settembre 1989 il disegno di legge n. 4191 di modifica della legge n. 205 del 1985, approvato il 5 aprile 1990 dalla Camera dei deputati con l'introduzione di innovazioni di rilevante importanza.

I punti più significativi riguardano: la denominazione che, in sintonia con le mutate realtà, viene indicata come «comitati degli italiani all'estero» e un adeguamento dei compiti per renderli più consoni alle esigenze di corresponsabilizzazione richiesta per le iniziative che interessano i connazionali.

Espressioni di un approccio innovativo per le problematiche degli italiani all'estero sono le disposizioni contemplate dal comma 4 dell'articolo 2, laddove prevede che l'autorità consolare dovrà richiedere al comitato pareri proposte e raccomandazioni sulle iniziative da intraprendere in materie riguardanti le comunità rappresentate, e le disposizioni contemplate dal comma 5, sempre dell'articolo 2, laddove prevede che i comitati possano dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali e alle priorità emergenti.

Altro dato caratterizzante la nuova normativa è l'indicazione dell'articolo 8, laddove prevede che facciano parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i paesi europei e due terzi per gli extra europei. E ciò per evitare, in mancanza di previsione della doppia cittadinanza nel nostro ordinamento, la lamentata frattura fra cittadini italiani e cittadini di origine italiana, naturalizzati per esigenze di lavoro o di altra natura.

Infine la durata in carica dei comitati è stata elevata da tre a cinque anni per corrispondere a criteri di maggiore funzionalità ed economicità.

Va infatti sottolineato che i componenti dei comitati degli italiani all'estero, riuniti in assemblea nei rispettivi paesi di accoglimento, costituiscono la base elettorale preminente per la nomina dei componenti il Consiglio generale degli italiani all'estero, sicchè

l'articolo 5 della legge n. 368 del 1989 recita espressamente che i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero rimangono in carica per una durata equivalente a quella stabilita per i comitati dell'emigrazione italiana.

Sottolineo questo aspetto perchè è ricorrente l'enunciazione di un presunto orientamento del Governo di far eleggere i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero dalle assemblee dei Coemit in regime di *prorogatio*. Un siffatto intendimento risulterebbe estemporaneo alla carica innovativa che stanno assumendo, per volontà del Parlamento, i provvedimenti riguardanti i connazionali all'estero.

Il Senato, approvando in tempi ristretti la normativa adottata dalla Camera dei deputati, ha assunto un comportamento coerente a tale esigenza, mettendo in grado il Governo di indire le elezioni per i comitati entro il corrente anno e di attivare le procedure per la nomina dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero nella prossima primavera.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ogni legge, per quanto tecnicamente perfetta, per dispiegare effetti positivi ha bisogno del consenso dei destinatari. Gli italiani all'estero, desiderosi di partecipare alle comuni vicende della patria, hanno richiesto con determinazione i provvedimenti che stiamo attuando.

Il Parlamento sta dunque compiendo un atto di giustizia verso coloro che hanno lasciato la loro terra alla ricerca di lavoro e di fortuna, ma soprattutto un atto di saggezza e di lungimiranza, volto a valorizzare un patrimonio di energie, di volontà e di intelligenze che ha fatto conoscere ed apprezzare le virtù autentiche del nostro popolo nel mondo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, debbo innanzitutto ringraziare il relatore, senatore Fioret.

Desidero fare alcune brevi considerazioni sul provvedimento in esame. Questo disegno di legge, che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, è il risultato di una intensa consultazione e collaborazione del Governo con le forze politiche, sia della maggioranza che dell'opposizione. Pertanto, è un testo su cui si è raggiunto il massimo consenso ed equilibrio.

Per quanto riguarda le elezioni dei Coemit, sono state previste delle scadenze che sono legate in qualche misura alla necessità ed urgenza di costituire il Consiglio generale degli italiani all'estero (che dipende dall'elezione dei Coemit). Si ha l'intenzione, entro giugno del 1991, di compiere il massimo sforzo per accelerare le elezioni che si dovranno svolgere o all'inizio della primavera oppure alla fine del prossimo inverno. Inoltre, si è pensato di corrispondere dei compensi ai presidenti dei seggi e agli scrutatori, che non rappresentano un problema minore nelle comunità italiane all'estero; in questo modo si potrà indirettamente favorire la partecipazione dei nostri connazionali.

In conclusione, devo dire che mi sembra che sia stato fatto uno sforzo consapevole e ragionevole nel redigere questo testo. Se la

Commissione lo approverà, siamo già in grado di cominciare tutte le azioni preparatorie elettorali per i Coemit, che – per quanto riguarda il Governo – sono più importanti del Consiglio generale degli italiani all'estero.

SPETIČ. Signor Presidente, con questo intervento in discussione generale anticiperò la mia dichiarazione di voto.

Sono d'accordo con il relatore Fioret e con il rappresentante del Governo, senatore Butini, sul fatto che il provvedimento al nostro esame sia il frutto di un accordo e di un confronto unitario. Per questo motivo non è un caso che presso la Camera dei deputati sia stato approvato alla unanimità, con il consenso di tutte le forze politiche. Non poteva essere diversamente, se teniamo presente che il provvedimento è il risultato di un importante dibattito svoltosi durante la seconda conferenza nazionale dell'emigrazione di due anni fa. Esso corrisponde a grandi linee (salvo qualche contraddizione su cui mi intratterò più tardi) alle conclusioni di quella conferenza.

Entrando nel merito del provvedimento, devo dire che innanzitutto c'è una questione filologica che riguarda la denominazione dei comitati: comitati dell'emigrazione italiana o comitati degli italiani all'estero? Si ha quasi l'impressione (comunque la mia è una annotazione di carattere etico) che ci si vergogni di avere degli emigrati all'estero. La verità è che l'emigrazione continua ad essere un fenomeno ed un problema di rilevanza sociale. I nostri connazionali sono costretti a lasciare il paese spinti ancora da esigenze e da problemi di carattere economico-sociale. Evidentemente questo non è un fenomeno di libera mobilità della forza lavoro; ancora ci troviamo in presenza di elementi costrittivi. C'è ancora un'altra contraddizione: gli italiani all'estero sono anche quelli dell'Istria, del Canton Ticino, che non rientrano in questo provvedimento perchè evidentemente non sono dei lavoratori all'estero. Quindi, si è voluto in qualche modo cancellare la parola «emigrazione», come se non facesse più parte del bagaglio culturale della quinta potenza industriale del mondo, l'Italia, che molto spesso sbandiera questa caratteristica.

Oggi prenderemo in esame anche il disegno di legge che si riferisce agli istituti di cultura italiana. Nel comma 3 dell'articolo 3 si trova un riferimento molto vago alla cooperazione dei nuovi comitati degli italiani all'estero con i centri che curano la diffusione della storia e della tradizione della lingua italiana all'estero. A mio avviso non c'è un coordinamento ideale tra questi due provvedimenti. Quando questa sera prenderemo in esame la materia, probabilmente ci accorgeremo che la partecipazione dei connazionali alle scelte degli istituti di cultura è ancora irrilevante. Allora ritengo che sia abbastanza platonico il richiamo del comma 3 dell'articolo 3.

Ritengo utile e positivo aver previsto una certa autonomia dei comitati nella gestione dei fondi che verranno dati e la possibilità di regolare le proprie attività.

Per quanto riguarda la formazione dell'elenco degli elettori dei nuovi comitati degli italiani all'estero, devo rivolgere una raccomandazione al Governo. Bisogna ancora completare l'anagrafe dei nostri connazionali all'estero, provvedimento approvato – se non sbaglio – due

anni fa. Mi risulta che a questo proposito ci sia ancora molto da fare: per esempio, il Ministero degli affari esteri non sta ancora provvedendo ai contratti stabiliti per l'assunzione del personale necessario per il completamento dell'anagrafe degli italiani all'estero. Senza questi ultimi e senza una computerizzazione dell'elenco dei nostri connazionali all'estero non si riuscirà a completare l'anagrafe e non si riuscirà di conseguenza a redigere l'elenco degli elettori. Allora anche queste elezioni verranno fatte alla garibaldina, con tutte le conseguenti lamentele di coloro che verranno esclusi. È impossibile che presso il Ministero ci siano contratti fermi inspiegabilmente da oltre un anno, perchè magari manca una firma. Questi elenchi sono necessari. Chi è stato in Messico si ricorderà che la sede della comunità italiana aveva fatto una propria anagrafe privata perchè dal Ministero non erano ancora arrivate nè le istruzioni necessarie nè i fondi per organizzarli. Ho voluto riportare questo esempio perchè si riferisce ad una piccola comunità; potete immaginare che cosa succede quando si tratta di grandi comunità come quelle presenti in Belgio, nella Germania federale o in altri paesi.

L'articolo 14 riconosce delle realtà diverse dai comitati. A tale proposito vorrei che il relatore ci desse alcune spiegazioni. Questo articolo si riferisce per caso a situazioni controverse, come quelle del Canada, dell'Australia e della Repubblica federale di Germania? Con quest'ultima, per esempio, abbiamo raggiunto un accordo che dovrebbe consentire finalmente ai nostri connazionali di esprimere il proprio voto ed eleggere i propri comitati, che invece l'ultima volta sono stati nominati avendo la Repubblica federale impedito di fatto lo svolgimento delle elezioni. In Australia e in Canada, invece, abbiamo un problema un po' diverso.

Sono d'accordo anch'io che il Consiglio generale degli italiani all'estero deve scaturire dalle elezioni dei nuovi comitati e quindi è comprensibile il rinvio alla primavera dell'anno prossimo. Del pacchetto della conferenza dell'emigrazione italiana una parte delle leggi che si era deciso di approvare in questa legislatura, che ormai sta volgendo al termine, sono state approvate: l'anagrafe, il Consiglio generale degli italiani all'estero e la riforma della riforma dei Coemit, anche se su ognuna di queste leggi si potrebbero fare delle osservazioni perchè l'attuazione di esse è ancora ben lontana dall'essere un fatto concreto.

Ci sono ancora tre punti all'ordine del giorno e riguardano la legge sulla cittadinanza che è indispensabile se vogliamo realizzare l'altro obiettivo che è quello del diritto al voto degli italiani all'estero, poi c'è la questione molto grave e seria dell'assegno sociale per i connazionali che vivono in alcuni paesi, come l'Argentina, il Venezuela ed altri paesi dell'America latina, dove c'è una grande inflazione e dove esiste un forte flusso di rientro degli emigrati e dei loro discendenti. L'assegno sociale è stato promesso, è stato ribadito dal vice Presidente del Consiglio nella recente conferenza nazionale dell'immigrazione, e sarebbe il caso che il Governo presentasse quanto prima le sue proposte per dare una risposta certa.

Inoltre, è necessario arrivare quanto prima alla conferenza tra Stato e Regioni per decidere una serie di misure di sostegno ai rimpatriati.

C'è ancora molto da fare e vorrei sollecitare ancora una volta il Governo a non trascurare questo pacchetto dell'emigrazione che non è stato ancora realizzato con i provvedimenti approvati finora.

È con questo spirito che votiamo il disegno di legge proposto.

FIORET, *relatore alla Commissione*. L'articolo 14 si inserisce nello spirito di aggiungere all'articolo 24 della legge n. 205 del 1985 la tutela di quei comitati spontanei.

Vorrei esprimere la mia personale raccomandazione al Governo affinché il Consiglio generale degli italiani all'estero venga eletto dalla nuova base elettorale dei Coemit.

BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ci vorrebbe un nuovo provvedimento di legge. Il Parlamento ne sarà comunque informato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Nel titolo e nel testo della legge 8 maggio 1985, n. 205, la dizione «comitati dell'emigrazione italiana» è sostituita dalla seguente: «comitati degli italiani all'estero».

È approvato.

Art. 2.

1. L'articolo 1 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione dei comitati degli italiani all'estero*). - 1. Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato degli italiani all'estero.

2. Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero è costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione».

È approvato.

Art. 3.

1. L'articolo 2 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Compiti dei comitati degli italiani all'estero*). - 1. Il comitato promuove - in collaborazione con l'autorità consolare ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione - idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

2. L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità.

3. Il comitato inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi, il comitato segnala alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscono i nostri connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle società di accogliimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana.

4. L'autorità consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese».

È approvato.

Art. 4.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

«La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgono

all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano».

È approvato.

Art. 5.

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è abrogato.

È approvato.

Art. 6.

1. All'articolo 5 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'articolo 4, può essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni».

È approvato.

Art. 7.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

«Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni».

È approvato.

Art. 8.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge 8 maggio 1985, n. 205, sono sostituiti dai seguenti:

«Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei.

A tal fine le associazioni della comunità italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare».

È approvato.

Art. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

È approvato.

Art. 10.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

«Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi».

È approvato.

Art. 11.

1. L'articolo 13 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Elettorato attivo*). - 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni».

È approvato.

Art. 12.

1. L'articolo 14 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Elenco degli elettori*). - 1. Presso ogni ufficio consolare è compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso».

È approvato.

Art. 13.

1. All'articolo 19 della legge 8 maggio 1985, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.280 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, la quota relativa all'esercizio finanziario 1991 dell'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

È approvato.

Art. 14.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

«Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge».

È approvato.

Art. 15.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno,

entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme di esecuzione a modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985.

È approvato.

Art. 16.

1. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviato rispetto al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1990, n. 5. Le elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991.

2. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati.

È approvato.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Doti. ETTORE LAURENZANO